

41



Gruppo Consiliare Democratici e Riformisti per Reggello

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AL SINDACO DI REGGELLO

MOZIONE URGENTE: Adesione alla Carta di Viareggio e sostegno alle donne vittime di violenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

Il 3 settembre 1981 è entrata in vigore la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW), adottata nel 1979 dall'Assemblea delle Nazioni Unite; che il 20 dicembre 1993, con la risoluzione 48/104, è stata adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite la "Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne";

Che ai sensi dell'articolo 1 della dichiarazione sopra menzionata l'espressione "violenza contro le donne" significa "ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata;

Che in data 1 agosto 2014 è entrata in vigore la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro le donne e la violenza domestica, meglio nota come "Convenzione di Istanbul", adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza e ratificata in Italia con legge 27/06/ 2013 n.77;

Che di fronte alle dimensioni del fenomeno del femminicidio non potrà bastare la ratifica della Convenzione di Istanbul a livello nazionale, considerato come questo sia tornato in primo piano con le inquietanti cronache di questi giorni e rappresenta l'espressione più drammatica della violenza sulle donne per cui si configura, non certo come un omicidio inaspettato, bensì come ultimo atto di violenza dopo una serie di maltrattamenti subiti dalle donne all'interno della di coppia;

Che spesso i femminicidi sono delitti annunciati, frutti di silenzi e complicità da parte di coloro che sono vicini alle vittime, ma anche frutto di mancanze da parte delle istituzioni che sono chiamate a potenziare i centri antiviolenza e a mettere in campo politiche di prevenzione e di promozione di una cultura del rispetto tra i generi, nella convinzione che la violenza è un problema pubblico, di violazione dei diritti umani e non una questione da relegare all'ambito privato;

Considerato che nonostante il riconoscimento di fondamentali diritti civili, sociali e culturali a favore delle donne, nel mondo la violenza fisica e sessuale è assai diffusa come dimostra il susseguirsi di molestie, minacce, stupri, uccisioni, coercizioni della volontà per irragionevoli dettami fanatico-religiosi, matrimoni forzati, mutilazioni genitali, tratta di donne e di bambine, tutti comportamenti che si configurano come gravissime violazioni dei diritti umani;

Preso atto

Che la regione Toscana con la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 ha approvato il "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" ed in particolare l'articolo 59 dove si normano le politiche per il contrasto della violenza contro le donne e i minori in ambito familiare; nonché la legge regionale n.59 del 16 novembre 2007 "Norme contro la violenza di genere" e la Legge regionale 2/04/2009 n.16 per la "Cittadinanza di genere";

Che la Regione Toscana negli anni ha portato avanti significative attività di contrasto sia alle diseguaglianze di genere, sia alla violenza contro le donne, come testimoniato dalla rete regionale dei centri antiviolenza e il dal "Codice rosa";

Che nonostante i provvedimenti normativi a livello comunitario, nazionale e regionale il fenomeno della violenza sulle donne, nel nostro Paese, mantiene comunque livelli decisamente preoccupanti;

Che secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), il 31,5% delle fra i 16-70 anni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (46 mila)

Che sempre secondo i dati ISTAT le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner, parenti o amici, in particolare gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner, nel 3,6% da parenti e nel 9,4% da amici;

Che in data 16 febbraio 2019 è stata redatta la cosiddetta "Carta di Viareggio" che riassume l'impegno al contrasto alla violenza di genere nei settori della formazione, prevenzione, riforma normativa e culturale

Che detta Carta è stata redatta da un gruppo di lavoro di donne toscane composto da: Gaetana Morgante - Professoressa Diritto Penale, Scuola Superiore Sant'Anna Pisa; Vittoria Doretti - Dirigente medico Asl Toscana Sud-Est, responsabile rete regionale codice rosa, Regione Toscana; Anna Loretoni - Professoressa ordinaria di Filosofia politica, Scuola Superiore Sant'Anna Pisa; Ersilia Raffaelli -Presidente Casa Donne Viareggio; Marialina Marcucci Presidente Fondazione Carnevale Viareggio, Legale rappresentante Robert F. Kennedy Foundation of Europe; Ilaria Bonuccelli - Caposervizio Regione Il Tirreno.

Che la Carta di Viareggio intende pertanto mettere a frutto una molteplicità di competenze: giuridiche, sociologiche, politologiche, psicologiche, mediche ed economiche e allo stesso tempo intende essere un'occasione di mobilitazione per l'intera società, italiana ed europea, verso la definizione di efficaci misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere.

Considerato

Che tra gli obiettivi principali della "Carta di Viareggio" vi sono la creazione di un fondo per l'assistenza legale gratuita in sede civile alle vittime di violenza, l'eliminazione del cosiddetto "listino della vergogna" e l'approvazione di una nuova normativa su equi ristori per le vittime di violenza e femminicidi e l'adeguata formazione (in sanità, giustizia e forze dell'ordine) degli operatori che si occupano di persone vittime di violenza;

Che il contrasto alle diseguaglianze di genere e alla violenza contro le donne rappresentano, senza dubbio, una priorità per l'azione dell'istituzioni nazionali, regionali e locali;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

Ad aderire alla "Carta di Viareggio" mettendo in campo, nell'ambito delle proprie competenze, quelle azioni utili a perseguire gli obiettivi ed i propositi contenuti, al fine di rafforzare l'impegno delle Istituzioni Pubbliche e della intera comunità civile in materia di contrasto alle diseguaglianze di genere e alla violenza contro le donne.

I consiglieri comunali

Democratici e Riformisti per Reggello

Sonia Elisi o Lisi - capogruppo

GLORIA MUGNAI

Gloria Mugnai

FABIANO FANTINI

Fabiano Fantini

Marco Bonanni

CARTA di VIAREGGIO

Premessa

La violenza sulle donne è una forma di violazione dei diritti umani universali. Secondo la 'Convenzione di Istanbul' tale violenza trae origine dai rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi. Diseguaglianze, disparità in termini di potere e discriminazioni sono alla base della dimensione strutturale della violenza di genere, anche all'interno delle nostre democrazie. Ciascuna donna, per il semplice fatto di appartenere al genere femminile, ha motivo di temere la violenza. I corpi delle donne, resi merce dal linguaggio multimediale, dagli stereotipi e dai pregiudizi, sono divenuti meri oggetti a disposizione degli uomini e dei loro sguardi; corpi senza valore e senza dignità. Questi elementi, contrastanti con la piena e riconosciuta cittadinanza delle donne, rendono necessario e urgente un approccio complesso, integrato e multidisciplinare alle politiche di contrasto alla violenza di genere. La Carta di Viareggio intende pertanto mettere a frutto una molteplicità di competenze: giuridiche, sociologiche, politologiche, psicologiche, mediche ed economiche. Allo stesso tempo, la Carta intende essere un'occasione di mobilitazione per l'intera società, italiana ed europea, verso la definizione di efficaci misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere.

A tal fine la Carta di Viareggio formula i seguenti 10 punti:

1. Formazione

Definizione di un articolato programma nazionale di formazione qualificata, finalizzata a modificare la dimensione culturale e simbolica delle relazioni tra i generi. Tale formazione deve essere indirizzata a tutti coloro che, a vario titolo, hanno a che fare con la violenza sulle donne: dalle Forze dell'ordine ai/alle magistrati/e, dai/dalle avvocati/e agli operatori/trici sociali. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla formazione nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di favorire la valorizzazione del rispetto verso le diversità e il loro positivo riconoscimento come valori cardine della cittadinanza democratica.

2. Elaborazione di un codice organico (Testo Unico)

Introduzione di un testo unico che raccolga le disposizioni dedicate alla prevenzione e al contrasto alla violenza di genere -siano esse di natura civile, amministrativa o penale- al fine di assicurare rapidità ed efficacia all'intervento delle pubbliche autorità diretto a prevenire e reprimere comportamenti violenti motivati dal genere.

3. Introdurre nei Codici penali nazionali (Delitti contro la persona) un Capo intitolato "Crimini e discriminazioni di genere".

La punizione della violenza di genere e della violenza domestica è, oggi, affidata a reati comuni (lesioni, minacce, omicidio, atti persecutori), sessuali (violenza sessuale) o contro la famiglia (maltrattamenti). Nessun rilievo esplicito viene conferito al profilo discriminatorio insito in tutte queste condotte. Si propone, dunque, di inserire tra i Delitti contro la Persona dei Codici penali nazionali un Capo autonomo espressamente dedicato a "Crimini e discriminazioni di genere" che raccolga tutte le ipotesi di reato a base violenta secondo la Convenzione di Istanbul (Capitolo V) o in forma di fattispecie autonoma o di circostanza aggravante speciale.

4. Effettività delle misure di protezione.

E' necessaria l'implementazione del monitoraggio elettronico a protezione della vittima e la creazione di una barriera protettiva invisibile, ma sicura, affinché non sia solo la condizione di detenzione ad offrire sicurezza.

5. Tempestività dell'intervento Giudiziario.

Si prevede la creazione di una corsia preferenziale per svolgere indagini celeri e processi penali rapidi, nonché per ottenere una protezione tempestiva anche attraverso una pronta valutazione del pericolo di vittimizzazione reiterata.

6. Percorsi di sostegno alle donne che subiscono violenza.

A sostegno del lavoro dei Centri Antiviolenza-Case Rifugio, si sottolinea il valore del 'percorso di fuoriuscita dalla violenza' che si avvale della Metodologia dell'Accoglienza basata su un'ottica di genere e di pratica politica di relazione fra donne. Tramite colloqui individuali condotti da operatrici esperte, alla donna vengono garantiti riservatezza, anonimato e gratuità, secondo una metodologia che prevede i seguenti punti essenziali: rilevazione – valutazione – gestione del rischio – protezione fisica e psicologica della donna e dei/le minori - valutazione dei bisogni e delle risorse.

7. Servizio Sanitario Regionale e Nazionale

Va promossa un'accurata formazione continua, nazionale e regionale, delle operatrici ed operatori del SSN secondo linee guida specifiche in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul, in collaborazione con altri Enti, Istituzioni ed in particolare con i Centri antiviolenza. Vanno introdotti indicatori nel sistema di misurazione e valutazione della performance dei Servizi Sanitari Regionali (SSR) e del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) collegati all'applicazione di quanto previsto da Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e per le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio - sanitaria alle donne vittime di violenza.

8. Una vita vale una vita

Va riconosciuto il diritto ad un equo e adeguato indennizzo, uniforme per tutte le vittime di reati intenzionali violenti, attraverso la creazione di un unico fondo, alimentato dalla vendita di beni confiscati alla criminalità e da una quota delle pene pecuniarie riscosse.

9. Creazione di una Banca dati sui reati di violenza

E' necessaria la creazione di una banca dati/archivio sui reati motivati da violenza di genere. L'archivio deve contenere dati relativi ai reati "sentinella" della violenza, ai reati di violenza, ai femminicidi. La banca dati deve inoltre contenere tutte le informazioni relative agli autori di tali reati. In particolare è necessario registrare: quante denunce per reati di violenza risultino a carico di una persona; quanti reati di violenza abbia commesso dopo essere stato denunciato/a; quante misure cautelari abbia violato; quanti reati di violenza (minacce, atti persecutori lesioni) abbia commesso dopo una condanna (anche non definitiva); quanti reati di violenza abbia commesso dopo aver scontato un periodo di detenzione. La conoscenza analitica del tasso reale di recidiva rappresenta uno strumento essenziale per la definizione di politiche di prevenzione, protezione e punizione.

10. Inserimento di percorsi di recupero per uomini maltrattanti.

E' necessario promuovere strumenti utili al contenimento della recidiva e alla finalità rieducativa della pena secondo il diritto interno ed internazionale. Nel rispetto del principio di non colpevolezza e delle garanzie fondamentali del processo penale, si propone di introdurre, su base volontaria, la possibilità per uomini maltrattanti indagati/imputati in un processo per crimini e discriminazioni di genere di seguire specifici percorsi di recupero da gestire in collaborazione con le associazioni specializzate, anche ad integrazione del trattamento penitenziario.